

ONA – Osservatorio Nazionale Amianto

www.osservatorioamianto.it

IL PREZZO DEL DIRITTO AL LAVORO SICURO A TARANTO

**Il costo sopportato dalla comunità e la relativa tutela
risarcitoria**

**Francesco Fumarola
Dottore in Giurisprudenza**

IL PREZZO DEL DIRITTO AL LAVORO SICURO A TAF

Il costo sopportato dalla comunità e la relativa tutela risar

Sommario: 1. Introduzione; 2. L'impossibilità di attuare il sogno costituzionale del lavoro sicuro; 3. L'alternativa alla sola tutela risarcitoria; 4. Il costo della sofferenza.

1. Introduzione

Le più recenti vicissitudini riguardanti lo stabilimento dell'ex Ilva passano attraverso il bando di gara per la vendita degli interi asset aziendali di Ilva S.p.a. e Acciaieria d'Italia S.p.a., nonché tramite la completa definizione di un piano industriale sostenibile per l'ambiente entro un quadro di tollerabilità del rischio sanitario. *In medias res*, il ministro Urso ha modificato l'originario bando, pubblicando la Lettera di Procedura II, confermando la volontà dello Stato di produrre un acciaio sostenibile, ma richiedendo un ulteriore requisito delle domande da presentare entro il prossimo 15 settembre 2025, in quanto, in esse, deve essere contenuta la specificazione dell'impegno a mantenere costante il tasso occupazionale¹.

Alla stregua del rilascio della nuova AIA dello stabilimento datata 25 luglio 2025, il punto di conciliazione tra la necessità del ridimensionamento degli standard produttivi e la rinnovata consapevolezza ambientale è sito all'interno del processo di decarbonizzazione a cui, inevitabilmente, il nuovo industriale dovrà adeguarsi. Ciononostante, rimane solida la volontà statale di consentire il mantenimento dei posti di lavoro e del relativo numero di occupati.

Che la letteratura giuridica avesse da tempo immemore osservato l'incompatibilità della declinazione del lavoro all'interno dei cancelli dell'acciaieria con i precetti costituzionali era già abbastanza noto. Il nodo della questione, però, orbita – ancora una volta – intorno al bilanciamento costituzionale, ancora oggi in fase di attuazione. Difatti, il processo di ambientalizzazione dell'intero ciclo produttivo sembra assumere la forma di una chimerica illusione, soprattutto alla luce del predetto rinnovo dell'AIA, in cui si autorizza

¹ *Ex Ilva: aggiornato bando di gara. Decarbonizzazione obbligatoria, priorità a soluzioni che tutelano produzione e occupazione*, 7 agosto 2025, reperibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.it).

comunque per i prossimi dodici anni la produzione dell'acciaio utilizzando combustibile fossile, lo stesso che da anni minaccia la salute di lavoratori e cittadini². Così come appare ancor più distante l'attuazione dell'art. 4 Cost. e della completa tutela del lavoratore.

Nell'elaborato, difatti, sono messe in luce le criticità delle mansioni lavorative della catena produttiva dell'ex Ilva, evidenziando l'impossibilità di osservare i principi della nostra Costituzione nei locali dell'acciaieria, in cui il lavoratore è obbligato ad accettare il destino coattivamente imposto dall'assenza di adeguati strumenti di prevenzione forniti dal datore di lavoro. E questo destino porta spesso a malattie, molte delle quali mortali, a cui recentemente – e soltanto dopo un faticosissimo percorso della giurisprudenza – è stata concessa una tutela risarcitoria anche ai congiunti delle vittime.

La distanza da un cambiamento significativo è rappresentata dall'inerzia del legislatore nel prendere una ferma posizione di distacco da una continuità di attività basata su processi produttivi che si sono resi responsabili del disastro dell'acciaieria. A ciò si aggiunga che sul piatto della bilancia, che funge da contrappeso ad una svolta sul versante ambientale, vi è solo l'occupazione, mero dato numerico ben lontano dal lavoro sicuro da garantire ad ogni cittadino. Le conquiste sociali che il diritto del lavoro ha conseguito sembrano non essere applicabili allo stabilimento siderurgico, in cui si respira, anche e soprattutto da un punto di vista delle scelte politiche, la stessa aria.

² L'effettiva realizzazione di un processo di decarbonizzazione completo sarebbe possibile soltanto garantendo un'alternativa ai combustibili fossili. Nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, invece, si assente alla produzione di sei milioni di tonnellate annuali di acciaio, ottenendo altresì una tacita autorizzazione ad inquinare in vista di un tanto pregevole, quanto distante processo di *greening*. A tal proposito G. CAMPEGGIO, M. CARDUCCI, *Ambiente in genere. Si può decarbonizzare l'ex Ilva di Taranto senza calcolo del Carbon Budget residuo nazionale? Un'analisi alla luce del procedimento AIA-IPPC*, 19 giugno 2025, reperibile su www.lexambiente.it. Si veda inoltre M. DELL'AGUZZO, *Ex Ilva, perché il governo la lascia a corto di idrogeno*, 4 luglio 2025, reperibile su www.wired.it.

2. L'impossibilità di attuare il sogno costituzionale del lavoro sicuro

Il successo delle nuove disposizioni riguardanti il nuovo piano industriale – che, si spera, possa costituire veramente un punto di svolta per la situazione tarantina – deve fronteggiare sicuramente la tematica riguardante la sicurezza del lavoratore. Nella vicenda Ilva, invero, la tutela del diritto al lavoro precettata negli artt. 4 e 35 Cost. non trova affatto corrispondenza nei più recenti interventi legislativi, tra l'altro oggetto delle decisioni della Corte Costituzionale³. Gli accenti sembrano essere posti non tanto sulla salubrità nei meandri della fabbrica, bensì su una generica salvaguardia del tasso occupazionale.

L'interesse esclusivamente laterale concesso al lavoro sicuro disvela un errore di calcolo costituzionale del legislatore. Il “diritto al lavoro”, inteso come l'indissolubile connubio tra la conservazione della propria occupazione e una mansione lavorativa legale e sicura, individua esattamente la materia di competenza del “diritto del lavoro”⁴, ossia lo studio del rapporto giuridico costituito tra due parti – in questo caso l'industriale e il lavoratore – che, a causa delle irreversibili emissioni inquinanti, non è mai riuscito a varcare l'ingresso dell'Ilva. Per di più, la marcata prioritaria attenzione del legislatore all'occupazione e alla produzione ha comportato un indietreggiamento delle conquiste sociali del lavoratore stesso, il quale constata la negazione di una propria dimensione individuale articolata e ramificata che, lungi dall'identificarlo esclusivamente come un produttore di reddito, sia capace di assicurare quella dignità precettata dall'art. 2 Cost. E in questa complessità il diritto alla salute costituisce un dato imprescindibile per il calcolo del benessere che, oggi, deve essere tutelato attivamente da parte dello Stato⁵.

Nonostante un'attuazione di difficile realizzazione a Taranto, le risposte del quadro ordinamentale *extra Ilvam* evidenziano una crescente attenzione dello Stato verso la sanificazione dell'ambiente di lavoro. Il punto di partenza è da individuarsi nell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 (ndr. il Testo unico per la sicurezza sul lavoro). La lett. o)

³ Si veda Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85; Corte Cost., 13 luglio 2017, n. 182 e Corte Cost., 23 marzo 2018, n. 58.

⁴ Cfr. P. PASCUCI, *La salvaguardia dell'occupazione nel decreto Salva-Ilva 207/2012. Diritto alla salute vs diritto al lavoro?*, in *Olympus. Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro*, n. 27, 2013, p. 4.

⁵ Si veda L. ANTONINI, *Il diritto alla salute e la “spesa costituzionalmente necessaria”*, in *Recenti progressi in Medicina*, n. 10, 2023.

definisce – e garantisce – la “salute” come lo “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità”. La situazione all'interno dell'acciaiera, dunque, distante dall'essere inglobata in un quadro di prevenzione ambientale dell'inquinamento, è sin da subito posta agli antipodi rispetto a ciò che veniva prescritto già dal 2008. Il lavoratore è innegabilmente esposto a mesoteliomi e tumori, nonché infortuni sul proprio posto di lavoro⁶ – il che, già autonomamente, viola la seconda parte della predetta lettera –, ma minaccia, altresì, globalmente il menzionato “stato di benessere”, fine ultimo della tutela del lavoratore.

La concretezza di quanto prescritto dagli artt. 4, 32 e 35 Cost. deve infatti rapportarsi con la costituzione e il mantenimento di un ambiente di lavoro quanto più attento al benessere dei lavoratori e al loro stato di salute. In particolare, il termine “benessere organizzativo” indica “la capacità di un'organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che operano al suo interno”⁷. A favore di tanto, infatti, soprattutto negli ultimi anni, il legislatore si è speso, promulgando, oltre al già citato T.u. per la sicurezza, il d.lgs. n. 150/2009 e il d.lgs. n. 33/2013, atti al monitoraggio e alla valutazione dei gradi di rispondenza del contesto lavorativo con le prescrizioni finalizzate ad assicurare il ridetto benessere.

Di conseguenza è agevole osservare che la realizzazione del disegno costituzionale di un ambiente di lavoro sicuro e salubre è suscettibile soprattutto delle determinazioni del datore di lavoro, che, per l'impianto siderurgico jonico, sono inscindibilmente connesse alle indicazioni statali e all'accordo da stipularsi a seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse, in cui – nonostante un pregevole obiettivo di compatibilizzazione ambientale dell'attività produttiva, lo si ricorda – persiste la possibilità di poter fruire delle tecniche a combustione tradizionale che minacciano la salute dei dipendenti.

⁶ Si veda lo studio condotto dall'ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, reperibile su www.osservatorioamianto.it. Utile risulta anche la testimonianza in M. A. VIGOTTI, *Infortuni e malattie professionali a Taranto: un'analisi dei dati INAIL*, 1 gennaio 2008, reperibile sul sito dell'Università di Pisa, www.arpi.unipi.it, in cui si evidenzia che la tematica delle malattie professionali a Taranto era già oggetto di studio nel 2008, anno della pubblicazione e del relativo convegno, in quanto il periodo analizzato corrisponde al quinquennio 2000-2005. Invero, più in generale, gli studi sul rischio ambientale (v. Studio Montgomery, 1995) erano già attivi dagli anni '90.

⁷ La definizione di benessere organizzativo è reperibile sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito (www.mim.gov.it).

L'attività dell'industriale dunque oscilla tra i limiti, da un lato, delle *leges speciales* promulgate e, dall'altro, della Costituzione. Invero, nel nostro ordinamento, era già presente, prima dell'ingresso dei precetti della nostra Carta Fondamentale che ha cristallizzato un vero e proprio vincolo all'attività imprenditoriale, l'art. 2087 c.c. Esso, infatti, prescrive, sin dall'entrata in vigore del Codice Civile, la tutela dell'"integrità fisica e (del)la personalità morale dei prestatori di lavoro", da garantirsi mediante l'intervento del datore di lavoro. È stata proprio questa disposizione ad essere, negli anni e con il progresso delle conoscenze scientifiche, ma soprattutto con l'entrata in vigore della Carta Costituzionale, interpretata e adeguata alle contingenze dell'industria. Si tratta di una clausola generale, con un importante funzione di adeguamento al caso concreto e alle relative circostanze in un ambiente di lavoro.

Per di più, oggi "la giurisprudenza consolidata è concorde nell'assegnare all'art. 2087 c.c. il ruolo di norma di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico"⁸.

È facile, dunque, concludere che la presenza di norme del tipo completano e integrano eventuali mancanze normative⁹, ma soprattutto, applicate al caso in analisi, impongono al datore di lavoro di eliminare o, perlomeno, ricondurre al di sotto di una soglia di tollerabilità i rischi corsi dai lavoratori in acciaieria. Non altrettanto lo è però affermare che anche i futuri acquirenti saranno in grado, sin dalle prime battute organizzative, di assicurare ai lavoratori, in una cornice dilaniata da emissioni inquinanti ineliminabili almeno nell'immediato periodo, la sfera di tutela di cui prima si discerneva. Pertanto, da un lato si verificherebbe l'empirica impossibilità di prevedere la cessazione dei fenomeni che causano malattie professionali e mortali, in quanto l'area di azione del futuro industriale non sarebbe oggi tanto ampia e decisa da poter attuare una virata

⁸ Così Cass. civile, sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911.

⁹ Cfr. Cass. civile, sez. lav., 6 settembre 1988, n. 5048. L'art. 2087, "come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica" e "vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima di adeguamento di essa al caso concreto".

immediata verso la riduzione totale delle emissioni nocive per garantire la sicurezza a lavoro come da art. 2087 c.c., ma dall'altro lo si autorizzerebbe a proseguire un'attività dichiaratamente dannosa, mettendo a rischio – come da anni si è abituati – la salubrità dell'ambiente di vita dei tarantini.

Non si tratta di una tematica nuova, in quanto già affrontata dalla Corte Costituzionale. Di ciò ne è un chiarissimo esempio la relativa sentenza n. 399 del 1996 in merito al divieto di fumare all'interno dei locali ove si svolgono le mansioni lavorative. Il Giudice delle Leggi aveva, in quel caso, evidenziato come l'art. 32 Cost. impone al legislatore di verificare l'adeguatezza delle norme in merito alla tutela della salute. Il predetto limite all'iniziativa economica privata individua la soglia di tollerabilità dei rischi sul posto di lavoro, assegnando un vero e proprio imperativo di individuazione degli obblighi del datore di lavoro. “Nel sottolineare l'ampiezza dei doveri e delle responsabilità (cui corrispondono i relativi poteri organizzativi) che le norme richiamate attribuiscono ai datori di lavoro, la Corte osserva che, in adempimento di queste disposizioni, di natura non solo programmatica ma precettiva, costoro devono attivarsi per verificare che in concreto la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata”¹⁰.

Non solo. La riforma costituzionale dell'art. 41 Cost., tramite la l. cost. n. 1/2022, ha predisposto un ulteriore margine all'esercizio dell'attività imprenditoriale, indubbiamente pertinente alla situazione tarantina. La vecchia formulazione già ammetteva l'impossibilità della prosecuzione dell'iniziativa privata economica se svolta “in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”¹¹. Pertanto, con ogni evidenza, il limite della dignità umana, da ritenersi superato qualora non dovessero essere garantito il diritto alla salute nel diritto al lavoro, è da sempre presente in Costituzione. Ma il consolidamento dei limiti “della salute” e “dell'ambiente” nella medesima disposizione hanno evidenziato un'attenzione suppletiva. Il cd. principio personalistico con cui interpretare tutto il tessuto costituzionale esige che salute e lavoro siano alla base dell'individualità di ognuno, richiedendo una concreta attuazione dell'art. 2 Cost.¹².

¹⁰ Corte Cost., 20 dicembre 1996, n. 366.

¹¹ Art. 41, comma 2, Cost. prima della riforma del 2022.

¹² Cfr. S. LAFORGIA, *Il lavoro sicuro nella cosmogonia costituzionale: il “caso Ilva”*, 23 gennaio 2023, Cap. IV, consultabile su www.giustiziainsieme.it.

La Suprema Corte ha affermato che “(e)siste, dunque, nel nostro ordinamento una sfera di tutela, individuata dagli artt. 41 Cost. e 2087 c.c., che attiene alla dignità del lavoratore ed alla sua condizione esistenziale nel rapporto di lavoro”¹³, invalicabile da ulteriori determinazioni. Il lavoro deve essere sicuro e di ciò legge e giurisprudenza ne devono tener conto. In una comunità, solo questa declinazione del concetto giuslavoristico è capace di assicurare dignità sociale¹⁴, considerando che salute e ambiente non possono più soccombere, anche grazie alle riforme degli artt. 9 e 41 Cost., dinanzi ad alcun bilanciamento costituzionale¹⁵.

È proprio l'esistenza dei suddetti limiti a spaventare i destinatari – o le vittime – dei provvedimenti che in questi giorni saranno oggetto di discussione ai tavoli degli accordi. I limiti del nostro ordinamento qui non possono più valere e i “disastri”¹⁶ verificati negli ultimi tempi – incendi, infortuni e decessi sul posto di lavoro o per malattia – hanno messo in luce come l'acciaieria spesso si è dimostrata inadeguata ad evitare di causare “vittime e dolore”¹⁷. In passato, invero, si è assistito a veri e propri amorfismi legislativi atti a deresponsabilizzare l'imprenditore¹⁸, impossibili da riproporre oggi e che hanno condannato la cittadinanza soltanto alla constatazione delle conseguenze delle scelte delle ultime decadi e dell'incatenamento nell'*impasse* che impedisce di proseguire, come lo si è fatto, l'attività industriale causa delle sofferenze a Taranto, ma che non è in grado di certificare un netto cambiamento nei prossimi anni.

3. L'alternativa alla sola tutela risarcitoria

Negli ultimi tempi, la tutela risarcitoria per le malattie professionali ha colmato le aule di tribunale. L'aumento esponenziale di tumori e mesoteliomi, molto spesso tristemente connessi ad episodi di decesso della vittima, sembrano – soltanto vanamente – trovare riconoscimento nel ristoro del danno patito. Il bilanciamento costituzionale tra salute e

¹³ Corte d'appello di Firenze, sez. lav., 26 maggio 2009.

¹⁴ Cfr. S. LAFORGIA, *op. cit.*, Cap. IV.

¹⁵ *Ex multis* Corte Cost., 23 marzo 2018, n. 58 e Corte Cost., 13 giugno 2024, n. 104.

¹⁶ I duri toni riportati sono contenuti nell'esposto del Codacons alla Procura di Taranto del 20 aprile 2022, consultabile su www.codacons.it.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Ad esempio, nota è la vicenda del cd. “scudo penale”. Sia consentito rinviare a F. FUMAROLA, *La legge è uguale per tutti anche nel perimetro dell'ex Ilva?*, pp. 8–12, reperibile su www.onanotiziarioamianto.it.

occupazione, che da anni costituisce il nodo della questione tarantina, per esser trasformato in una pericolosa scelta tra disoccupazione e risarcimento del danno biologico rassegnatamente accettato da parte del lavoratore e dei propri congiunti.

La definizione di danno biologico ha conquistato un'autonomia funzionalmente predisposta al riconoscimento del nocimento che esso, affatto in via accessoria, provoca alla sfera personale dell'individuo, distaccandosi dal mero danno esclusivamente patrimoniale. Innanzitutto, è fondamentale ricordare che il concetto costituzionale di salute – unico diritto fondamentale presente in Costituzione (art. 32) – deve essere considerato nella sua globalità, essendo un bene della vita riferito non soltanto all'individuo inteso come produttore di reddito, ma come persona e cittadino. Ciò impone al giudice “di prendere in considerazione il danno biologico, ai fini del risarcimento, in relazione alla integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana”¹⁹.

La possibilità di ottenere una tutela risarcitoria del tipo deve la sua attualità alle evoluzioni ermeneutiche che hanno caratterizzato negli anni la definizione di danno non patrimoniale. Al di là della già considerevole tutela del danno patrimoniale a seguito di illecito offerta sin dal 1942 da parte della disciplina aquiliana, il sistema risarcitorio si è rivelato carente a causa della necessità di considerare il danno biologico, in quanto esso imponeva una linea interpretativa di danno diversa rispetto a quella adottata fino agli anni '70²⁰. Il modello tradizionale riparativo in relazione alla questione in esame è entrato in crisi a causa dell'inadeguatezza nel riconoscere che le conseguenze di una menomazione fisica o di una malattia si estendono anche al di là del mero calcolo numerico di un interesse patrimoniale, dovendo prender “in considerazione, ai fini

¹⁹ Così Corte Cost., 18 luglio 1996, n. 356, ove, oltre ciò, si afferma: “(l)a considerazione della salute come bene e valore personale, in quanto garantito dalla Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo, nella sua globalità e non solo quale produttore di reddito”. Si veda inoltre Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184 e Trib. Milano, sez. X civile, 23 novembre 2022, n. 9209.

²⁰ Cfr. P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale da amianto: la tutela civilistica*, in M. D. FERRARA, G. MORO, P. ZIVIZ, *Tecniche di tutele e responsabilità per i danni da amianto*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2025, p.18.

risarcitori, l'impatto negativo che la lesione della salute determina (non già sul piano patrimoniale, bensì) nella sfera personale della vittima"²¹.

Dell'urgenza di riconoscere una tutela risarcitoria del tipo il Giudice delle Leggi ne era già avveduto nel 1996, quando, auspicandosi l'inserimento del danno biologico nell'oggetto dell'assicurazione Inail, ha offerto una definizione standardizzata dello stesso, inteso come "menomazione della integrità psico-fisica del lavoratore" tale da consentire "mediante apposite modalità sostanziali e procedurali quella tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare"²². Il progressivo lavoro ermeneutico della giurisprudenza ha constatato, nel 2003, l'approdo della Consulta all'identificazione del danno non patrimoniale nella triplice declinazione di "danno morale soggettivo, danno biologico e danno (esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona"²³.

Nel 2005, la tipologia di danno in esame ha ottenuto una vera e propria definizione normativa negli artt. 138 e 139 cod. ass., in cui lo si identifica come la "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito". Determinazione coincidente con quella che, circa trent'anni prima rispetto all'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private, la Corte Costituzionale aveva cercato di offrire.

Quanto esposto offre la possibilità di estendere la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale in caso di malattia professionale. Qualora, infatti, sussista una responsabilità del datore di lavoro (*supra* Cap. 3), è percorribile la via dell'azione risarcitoria avverso quest'ultimo in ragione delle inadeguate misure di tutela della salute del lavoratore sul proprio posto di lavoro²⁴.

Non solo. Con ogni evidenza, la possibilità di ristoro non è concessa esclusivamente al danneggiato, ma sono state dichiarate meritevoli di tutela anche le richieste dei prossimi congiunti qualora quest'ultimo sopravviva alla lesione. Nonostante una ben più

²¹ Ibidem.

²² Così Corte Cost., 15 febbraio 1991, n. 87.

²³ Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233.

²⁴ Cfr. P. ZIVIZ, *op. cit.*, pp. 22 – 23.

consolidata apertura al risarcimento in caso di decesso del danneggiato, per anni la giurisprudenza si è solidamente scontrata contro la possibilità dei parenti di richiedere un risarcimento nel caso in cui effettivamente il soggetto fosse rimasto in vita. Ma è stata la Suprema Corte ad ammettere, sostenendo che “il nesso di causalità fra fatto illecito ed evento può essere anche indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della cosiddetta regolarità causale”²⁵, la risarcibilità del danno in virtù delle dirette conseguenze che, anche soltanto una malattia che – fortunatamente – non privi il danneggiato della sua stessa vita, si riflettono sui familiari²⁶.

4. Il costo della sofferenza

Il legislatore, soprattutto nelle ultime decadi, non ha dimostrato, in merito alla causa jonica, né avvedutezza per la salvaguardia delle tutele costituzionali, né lungimiranza per le scelte riguardanti la comunità. La traduzione in dati numerici – oltre che in evidenze empiriche – è perfettamente rappresentata dai costi economici che Taranto e l'Italia tutta sopportano e sopporteranno. *In primis*, è obbligatorio parlare di esternalità negative²⁷: la comunità di Taranto paga circa due miliardi all'anno a causa di malattie e morti premature, danno sanitario e all'ecosistema causato dall'inquinamento e impatto ambientale. A ciò, si deve aggiungere un abbassamento di otto miliardi di euro al PIL italiano per la perdita di vite umane e 393 miliardi annui di costi sopportati dalla collettività²⁸.

In altre parole, è la popolazione che sopporta le spese dell'industria. Ma qui non si parla solo di numeri e di questo il redattore ne è consapevole. Questo, infatti, si traduce in perdite di propri cari, in malattie irreversibili e in angosce che sembrano non avere un termine. In questa cornice, il lavoratore, minacciato dall'impossibilità di abbracciare vere

²⁵ Cass. civ., sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556.

²⁶ In Francia, è riconosciuto il cd. “danno da rimbalzo” (*dommage par ricochet*).

²⁷ “Le esternalità rappresentano le differenze fra i costi e i ricavi creati dalle attività private e i costi e i ricavi che esse generano per la società nel suo insieme. ... Le esternalità si considerano negative quando i costi sociali sono maggiori dei costi privati”. Si veda R. CASTRICHINI, *Esternalità positive e negative: definizione, esempi e interventi*, 29 marzo 2022, consultabile su www.economymagazine.it.

²⁸ BATTAGLIA, *Inchiesta europea: il costo ambientale e sanitario dell'inquinamento industriale in Italia e in Europa. A partire da Taranto, zona di sacrificio*, in *Associazione cittadini reattivi*, consultabile online. Ivi, è offerta una rassegna di tutti i dati utili per descrivere il deterioramento della situazione tarantina e dei riflessi relativi ai costi da affrontare, fornendo il report della *European Environment Agency*.

alternative che garantiscano un reale diritto al lavoro e l'attuazione dei precetti costituzionali, può soltanto accedere ad una tutela risarcitoria che, se conseguita, spesso si rivela insufficiente e incapace di rappresentare il reale danno subito dal soggetto e dai propri congiunti.

I dati non riescono ad interpretare le sofferenze che le città limitrofe all'area tarantina patiscono. Non si tratta di profitti o prodotti. Si tratta di vite umane, irrimediabilmente segnate dalle conseguenze di un'attività industriale che deve essere ridimensionata – o fermata – alla stregua non solo dei costi precedentemente esposti, ma dei diritti violati e dell'afflizione vissuta dalla cittadinanza.

Tutto ciò che circonda l'acciaieria è una “zona di sacrificio”, ossia rappresenta “la peggiore negligenza immaginabile dell'obbligo di uno Stato di rispettare, proteggere e realizzare il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile”²⁹. Difatti, constatando la compressione dei diritti di cittadini e lavoratori, l'ONU ha ammonito lo Stato italiano, assegnando l'obbligo di ristorare le condizioni climatico-ambientali tali da garantire la salubrità non solo dell'ambiente di lavoro, ma soprattutto di vita nei più brevi tempi possibili.

Alla luce di ciò, il “ricatto occupazionale”³⁰ avanzato nei confronti del lavoratore tarantino impone allo Stato una vera e propria negoziazione delle possibili alternative da ricercarsi in un territorio in cui sembra soltanto completata un'operazione di astrazione dal quadro e ordinamentale e costituzionale. Che la necessità di una “via di fuga”³¹ occupazionale sia più che mai attuale oggi è un'evidenza, ma lo è ancor di più se si considera che è in questi tempi, con la consapevolezza afferita dai giudizi costituzionali, dai rinnovati artt. 9 e 41 Cost., dalla ricerca scientifica in materia ambientale e sanitaria e soprattutto dall'imminenza della presentazione di un piano industriale adeguabile alle contingenze di una cittadinanza stremata, che Stato e futuri

²⁹ Rapporto del Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU del 12 gennaio 2022. Viepiù, si tratta di “aree estremamente contaminate dove i gruppi vulnerabili ed emarginati sopportano un peso sproporzionato delle conseguenze sulla salute, e l'intossicazione cronica impatta sui diritti umani”, il cui sunto è consultabile su F. BIANCHI, *Per le Nazioni Unite Taranto è una "zona di sacrificio" dei diritti umani*, 25 febbraio 2022, www.scienzainrete.it.

³⁰ Così *ILVA: nessun rispetto per la salute e la dignità del lavoro*, 27 giugno 2018, consultabile su www.italiachecambia.org.

³¹ Ibidem.

acquirenti devono realizzare il più importante *revirement* della storia industriale e climatica.